REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Liberato Faccenda,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 marzo 2023, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

letti gli atti e i documenti di causa;

preso atto che all'udienza del 16 marzo 2023 è comparsa, tra gli altri, l'avvocata An.Pr., nominata amministratrice di sostegno della convenuta P.P. (già difesa dall'avv. …) con decreto emesso in data

20.12.2021 dal giudice tutelare di questo Tribunale, al fine di esercitare i poteri di rappresentanza esclusiva del soggetto amministrato in considerazione dell'oggetto del presente giudizio, atteso che nel decreto citato, alla lettera e), si dispone che l'amministratore di sostegno nominato "compia, in rappresentanza esclusiva del beneficiario, qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente a tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del medesimo, fermo restando che tutti gli atti previsti dagli artt. 374 e 375 c.c. non potranno essere compiuti dall'amministratore di sostegno se non dopo l'autorizzazione del giudice tutelare";

evidenziato, inoltre, che a tale udienza questo giudice ha riservato ogni decisione in merito alla rappresentanza processuale di P.P. in virtù della sopravventa nomina dell'amministratrice nel corso del giudizio, anche alla luce delle eccezioni delle controparti circa l'assenza di un'autorizzazione del giudice tutelare a resistere nel presente procedimento e, dunque, alla necessità di assumere provvedimenti ex art. 182, comma 2, cod. proc. civ.;

ritenuto, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 374, n. 5), cod. civ. - dettato in materia di interdizione ma applicabile "in quanto compatibile" anche all'istituto dell'amministrazione di sostegno in virtù del richiamo di cui all'art. 411 cod. civ. - l'amministratore non può, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, "promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi";

osservato che, in linea generale, a differenza dell'interdizione, la natura "flessibile" dell'istituto dell'amministrazione di sostegno esclude un generale potere-dovere sostitutivo dell'amministratore atteso che, ai sensi dell'art. 404 , comma 1, cod. civ., l'amministrato "può" essere assistito dall'amministratore, non perdendo automaticamente la capacità di agire, la quale è diversamente plasmata in relazione alle sue esigenze, specificamente scandite nel provvedimento del giudice tutelare (Cass., sez. 1, 21 maggio 2018, n. 12460 ; Cass., sez. 1, 25 ottobre 2012, n. 18320); conseguentemente, l'assistenza dell'amministratore di sostegno non esclude che il beneficiario possa promuovere personalmente un giudizio ma, qualora ciò sia espressamenteescluso per le specifiche limitazioni impostegli nel decreto di nomina, l'amministratore necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per "promuovere" procedimenti giudiziari ex novo successivi all'apertura dell'amministrazione di sostegno, ex artt. 374 e 411 cod. civ. (da ultimo, Corte di cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32845 del 08/11/2022);

ritenuto, quindi, che, come comunemente affermato per la tutela dell'interdetto, l'amministratore di sostegno non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare al fine di coltivare le liti, ancorché inerenti a diritti personalissimi, promosse dal beneficiario della misura anteriormente alla sua sottoposizione ad essa, non ravvisandosi - diversamente che nell'ipotesi in cui si tratti di intraprendere ex novo un giudizio - la necessità di compiere una preventiva valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato in quanto già compiuta dal medesimo prima della perdita della capacità (Sez. 1, Ordinanza n. 8247 del 14/03/2022; Sez. 1, Sentenza n. 6518 del 06/03/2019; Cass., 21 dicembre 2004, n. 23647 ; Cass., 24 marzo 2009, n. 7068 ; Cass., 30 settembre 2015, n. 19499);

rilevato, inoltre, che, secondo autorevole dottrina ed in linea con la citata giurisprudenza di legittimità, al fine di verificare la capacità processuale dell'amministrato occorre valutare il contenuto del decreto di nomina di amministratore di sostegno pronunciato dal giudice tutelare, in considerazione della necessaria correlazione tra limitazioni poste alla capacità di agire e rappresentanza processuale (v. art. 75 cod. proc. civ.);

considerato, quindi, che, ove il decreto di nomina conferisca all'amministratore poteri di rappresentanza sostanziale molto ampi in ragione della constatata gravità delle limitazioni psicofisiche di cui soffre il beneficiario, altrettanto ampia

sarà, rispettivamente, la rappresentanza processuale conferitagli; di conseguenza, l'amministratore nominato, quale rappresentante processuale, dovrà ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare solo con riguardo alle azioni giudiziarie da promuovere nell'interesse del beneficiario e che involgano i rapporti giuridici ad esso sottratti, potendo egli proseguire quelle già pendenti senza alcuna autorizzazione, restando escluse quelle che riguardano gli atti che il beneficiario può compiere personalmente; ritenuto, pertanto, che, per le motivazioni esposte, l'avvocata…, nella qualità di amministratore di sostegno di P.P., debba ritenersi munita di rappresentanza processuale della medesima beneficiaria con riguardo ai rapporti giuridici oggetto del presente giudizio e sia, dunque, legittimata a proseguirlo in nome e per conto della stessa (costituitasi il 15.10.2018 e, dunque, prima del decreto di nomina del 20.12.2021), pur in assenza di autorizzazione del giudice tutelare, tuttavia non potendo, allo stato, esercitare alcun potere processuale nel presente giudizio in assenza di valida costituzione;

osservato, per altro verso, che nell'ipotesi in esame, e con riguardo alla costituzione del soggetto amministrato P.P., malgrado la sopravvenuta nomina dell'amministratore di sostegno non si è al cospetto di un originario difetto né di autorizzazione (del giudice tutelare) né di rappresentanza processuale sanabile ex art. 182, comma 2, cod. proc. civ., atteso che, in presenza di "un'amministrazione di sostegno incapacitante" ex art. 404 , comma 1, cod. civ. (come nella specie desumibile dal decreto di nomina, fondato sull'impossibilità dell'amministrato di provvedere ai propri interessi, personali e patrimoniali), può al più inverarsi un'ipotesi di perdita della capacità di stare in giudizio successiva alla costituzione della parte che ne è colpita, idonea, pertanto, a determinare l'interruzione del giudizio, sempreché il difensore della stessa lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti nelle modalità di cui all'art. 300 cod. proc. civ. (Corte di Cassazione, Sez. 1, ord. n. 32845 del 08/11/2022);

rilevato, tuttavia, che all'udienza del 16 marzo 2023 la notizia della sopravvenuta nomina dell'amministratore di sostegno (e, dunque, della perdita della capacità di stare in giudizio) non è stata dedotta dall'avv…., difensore di P.P., ma dal medesimo amministratore di sostegno, comparso ma nemmeno costituito nell'interesse del beneficiario, per cui non può attribuirsi a tale annuncio alcuna efficacia interruttiva in assenza delle forme e delle modalità previste dall'art. 300 cod. proc. civ., (secondo consolidata giurisprudenza, la dichiarazione, da parte

del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali prescritti dalla citata norma, non determinando interruzione una qualsiasi attività meramente informativa; cfr. Corte di cassazione, sezione II, sentenza 28 settembre 2015 n. 19139 ; sezione III, sentenza 10 febbraio 2005 n. 2707; Sezione I, sentenza 23 novembre 2000 n. 15131; Sezione I, sentenza 22 gennaio 1993 n. 782; Sezione L civile Sentenza 6 settembre 2016, n. 17647; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 21287 del 20/10/2015; Cass. Sez. L, n. 710 del 18/01/2016; Sezione 2 civile Sentenza 3 maggio 2016, n. 8695; Sezione 1 civile Sentenza 13 aprile 2016, n. 7327, consolidatosi anche a seguito alla sentenza Sezioni Unite n. 15295 del 04/07/2014 emanata in materia di mancata dichiarazione dell'evento interruttivo e di persistente validità del mandato difensivo rilasciato al difensore della parte deceduta);

ritenuto, pertanto, che non sussiste alcun difetto originario di rappresentanza processuale né, in assenza di dichiarazione del difensore ex art. 300 cod. proc. civ. (e, dunque, in virtù dell'ultrattività del mandato alla lite, cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 12183 del 07/05/2021), alcuna necessità di interrompere il giudizio per consentire la riassunzione nei confronti di colei che è già legittimata a costituirsi per proseguirlo;

valutata, dunque, l'opportunità di disporre nuovamente la comparizione personale delle parti, al fine di verificare, nel contraddittorio tra le stesse, la possibilità di una soluzione conciliativa;

P.Q.M.

fissa l'udienza del 14 settembre 2023, ore 9:30 per la comparizione personale delle parti.

Si comunichi alle parti costituite.

Conclusione

Così deciso in Catanzaro, il 28 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2023.